

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E PER IL SERVIZIO DEI CIMITERI

***Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.1951
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24.03.1975
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 11.06.1982
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 09.07.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.08.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.02.2023***

TITOLO I – Norme generali di polizia mortuaria

CAPO I – Dichiarazione di morte

Articolo 1

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 dd. dpr. 3 novembre 2000, n. 396.

Articolo 2

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2023.

Articolo 3

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo IX del d. p. r. 03/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare all'Ufficiale di stato civile la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

In caso di morte di malattia infettiva, ai sensi dell'art. 14 dd. legge regionale n. 12/2011, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 dd. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'Azienda Sanitaria nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda morte alla Azienda Sanitaria locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

CAPO II – Riconoscimento dei decessi

Articolo 4

In tutti i casi la morte di una persona dovrà essere sempre constatata da un medico, che rilascerà apposito certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione.

Sulla base di tale certificato e sempre che non trattisi di decesso dovuto a cause delittuose il Sindaco autorizzerà il trasporto e la sepoltura della salma.

Articolo 5

Nei casi di morte dovuti a cause delittuose, fermo l'obbligo dell'accertamento sanitario a termini dell'articolo precedente, l'autorizzazione alle pratiche di trasporto, autopsia, inumazione del cadavere sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Così pure nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, previo l'esame delle parti da parte del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura avverranno solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità giudiziaria alla quale il Sindaco avrà comunicato i risultati degli accertamenti medici.

CAPO III – Dell'osservazione dei cadaveri

Articolo 6

Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione o altro trattamento conservativo, la congelazione e la conservazione in frigorifero, la tumulazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e gli altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico.

Articolo 7

In caso di morte improvvisa, o quando vi possono essere dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, verrà autorizzata una più lunga durata di osservazione, che, di regola non oltrepasserà, però, le 48 ore.

Articolo 8

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali le richiedano, sulla proposta del medico visitatore, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso a meno di 24 ore.

Articolo 9

All'infuori dei casi speciali previsti nell'art. 11 del regolamento di polizia mortuaria approvato con s.d. 21.12.1942 n. 1880, i cadaveri, per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, i quali dovranno provvedere a che non siano lasciati in abbandono, usando tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita. I cadaveri di deceduti per malattia infettiva-diffusiva dovranno essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e si dovranno nei loro riguardi adottare tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dall'Ufficiale Sanitario per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

CAPO IV – Trasporto dei cadaveri

Articolo 10

Il trasporto dei cadaveri a cura del Comune si effettuerà in appositi carri chiusi con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 13 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con r.d. 21 dicembre 1942 n. 1880.

L'Amministrazione comunale, stabilirà l'orario dei trasporti, le modalità, i percorsi consentiti, le caratteristiche dei carri funebri, le tariffe nello speciale regolamento di cui al seguente articolo.

Articolo 11

Nel caso di servizio municipalizzato o comunque disposto dal Comune, il trasporto si effettuerà gratuitamente per i poveri e a pagamento per gli altri, con l'osservanza delle speciali discipline al riguardo stabilite dall'Amministrazione comunale in apposito regolamento per i trasporti funebri.

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2011, il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e vale anche come autorizzazione al trasporto, ivi incluso il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, se il trasporto stesso avviene entro il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti provvisoriamente al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a condizione di reciprocità.

L'impresa funebre esecutrice comunica tempestivamente il trasferimento all'ufficiale di stato civile.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane, o il trasporto delle ceneri, è autorizzato dal Dirigente del Servizio competente secondo le prescrizioni stabilite nel presente capo.

Articolo 12 BIS

I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 commi 1 e 2 della l.r. 12/2011 e l'art. 27 del d.p.r. 285/1990.

In particolare, per il trasporto dei cadaveri negli Stati aderenti al suddetto accordo è necessario il passaporto mortuario redatto in italiano e in almeno un'altra lingua tra quelle usate nelle relazioni internazionali.

Il passaporto mortuario è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente del Comune di partenza, previa acquisizione della seguente documentazione: estratto per riassunto dell'atto di morte, certificazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari attestante che non ci sono impedimenti di carattere igienico e che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.p.r. 285/1990 (trattamento antiputrefattivo), attestazione che la salma è stata confezionata secondo le prescrizioni della convenzione, autorizzazione all'inumazione e/o tumulazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

Per l'introduzione e l'extradizione dei cadaveri da o verso Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 4 della l.r. 12/2011, agli artt. 28 e 29 del d.p.r. 285/1990, di cui alla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.

In particolare, l'autorizzazione all'extradizione di un cadavere è rilasciata dal dirigente del Servizio competente del Comune di partenza, previa acquisizione della seguente documentazione: estratto per riassunto dell'atto di morte, nulla osta all'introduzione della salma nel Paese cui è diretta, rilasciata dall'Autorità Consolare Straniera, certificazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.p.r. 285/1990 (trattamento antiputrefattivo), autorizzazione all'inumazione e/o tumulazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile, eventuali altri documenti che il Ministero della Salute ritenga opportuno richiedere.

Articolo 13

Quando si è ottenuta l'autorizzazione per il trasporto di un cadavere in un altro Comune, il carro-funebre, all'ora designata, si troverà nel luogo del decesso e caricato il feretro lo trasporterà fino al confine del territorio comunale, a meno che la famiglia del defunto non chieda la prosecuzione fino al confine opposto di altro Comune, e, fino al cimitero nel quale deve avvenire il seppellimento, sottoponendosi agli oneri previsti nel regolamento comunale per i trasporti funebri, di cui al precedente art. 11, non escluse le tasse eventuali nei Comuni di transito e arrivo.

Articolo 14

I cadaveri non possono essere trasportati fuori del territorio del Comune se non siano esclusi in duplice cassa, l'una metallica saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte. Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 mm. Se di zinco, a 1.5 mm. se è di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di quattro centimetri e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa saranno riunite con intaglio a coda di rondine. Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

Tra la cassa di metallo e quella di legno dovrà esservi una intercapedine non minore di quattro centimetri fermata da torba polverizzata o segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri.

Per il trasporto in Comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso che non si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco ministeriale per i quali occorre sempre la duplice cassa, non si applicano le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo quando il trasporto dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente con idoneo carro mortuario.

Previa autorizzazione del Ministero dell'Interno il trasporto potrà effettuarsi anziché in cassa metallica anche in cassa di cemento-amianto o altro materiale.

Articolo 15

Dal collocamento del cadavere nelle suddette casse, si stenderà processo verbale dell'Ufficiale sanitario e da un incaricato del Sindaco, in cui si descriveranno le generalità della persona defunta, la qualità delle casse e i suggelli posti all'esterno. Del detto processo verbale, che porterà il facsimile dei suggelli posti alle casse, una copia sarà consegnata al conduttore del feretro e l'altra sarà depositata nell'Ufficio Municipale.

Articolo 16

Per il trasporto di cui al 1° comma dell'art. 14 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, il cadavere dovrà essere iniettato nel torace e nella cavità addominale con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento e di formalina al 30 per cento, e avvolto con lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 30 per cento o di altra soluzione disinfettante. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo i cadaveri sottoposti a trattamento per l'imbalsamazione o la conservazione temporanea.

Articolo 17

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/03/1975.

Articolo 18

Per il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si osservano le disposizioni contenute nell'art. 37 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con r.d. 21/12/1942 n. 1880.

CAPO V – Consegna dei cadaveri al cimitero

Articolo 19

Ai sensi dell'art. 74 dd. dpr n. 396/2000, nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.

CAPO VI – Inumazioni

Articolo 20

Le operazioni tutte inerenti alla inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del Comune e senza spese.

Articolo 21

Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 22

Nel piano regolatore redatto secondo le norme di cui all'art. 47 del regolamento di polizia mortuaria approvato con r.d. 21/12/1942 n. 1880, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quella per le aree riservate e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.

Articolo 23

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in 4 quadri, secondo i cimiteri.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

Articolo 24

In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di bambini. A tal uopo uno dei quadri di cui al precedente articolo è destinato per la inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età.

Articolo 25

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate.

Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

Articolo 26

Le fosse per inumazione devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno. Dopo, deponesi la cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al ferro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie,

Ogni fossa è munita di cippo numerato con riferimento al registro delle inumazioni,

Articolo 27

Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età, devono avere nella loro parte più profonda (a 2 metri) la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, m. 0,60, destinando così per ogni seppellimento mq. 3,50 di superficie.

Articolo 28

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e ogni gruppo di due deve distare l'uno dall'altro, per ogni lato, m. 0,50, destinando così per ogni inumazione una superficie media di mq. 2.

CAPO VII – Tumulazioni

Articolo 29

E' consentita la tumulazione di salme e resti mortali unicamente nell'area dei cimiteri a ciò destinata, nelle tombe di famiglia e nei colombari comunali contenenti loculi e cellette-ossario. I loculi e le cellette-ossario sono concessi in uso in base alle disposizioni di ogni singolo cimitero, dietro presentazione di domanda in carta legale da parte degli interessati, nella quale saranno indicati gli estremi dell'avello prescelto.

Articolo 30

I cadaveri da tumularsi nelle tombe in muratura devono essere, in ogni caso, chiusi in doppia cassa di cui una metallica saldata a fuoco, a norma dei primi cinque comma del precedente art. 14.

CAPO VIII – Esumazioni

Articolo 31

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i

cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, e per essere trasportati in altre sepolture.

Articolo 32

Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciale autorizzazione eseguite dal custode-necroforo del cimitero, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.

Articolo 33

Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse etc. devono essere raccolti a parte e inceneriti dentro il cimitero.

Le lapidi, croci, od altri ricordi posti sulla fossa dei resti esumati, qualora non siano utilizzati dai parenti per altre fosse nell'interno dello stesso cimitero entro il termine prefisso dell'Ufficio comunale, verranno da quest'ultimo distrutti o utilizzati per l'abbellimento del cimitero ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento.

Articolo 34

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle, unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Per i morti di malattia infettiva contagiosa l'esumazione non potrà però essere autorizzata prima del decorso di due anni dalla morte a meno che l'Ufficiale sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 35

Ad ogni esumazione straordinaria devono sempre assistere il custode del cimitero e l'Ufficiale sanitario e, ad operazione compiuta, si redigerà processo verbale in doppia copia, delle quali una rimarrà presso il custode del cimitero e l'altra verrà trasmessa all'Ufficio comunale. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

CAPO IX – Estumulazioni

Articolo 36

Le estumulazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, vengono eseguite a cura del custode del cimitero, sotto la propria responsabilità, allo scadere del periodo della concessione. I feretri estumulati devono essere inumati dopo avere praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Articolo 37

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo il caso di morti per malattia infettiva contagiosa per cui vale il disposto del comma 2° del precedente art. 34. l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede e condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 38

I cimiteri comunali sono i seguenti:

- a) Capoluogo
- b) Pradiziolo
- c) Muscoli
- d) Strassoldo
- e) Scodovacca

Articolo 38 BIS

La conservazione delle ceneri, anche provenienti dalla cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni, potrà avvenire tramite:

- interrimento in aree cimiteriali in concessione;
- tumulazione in cellette;
- affidamento ai familiari.

Articolo 38 TER

L'affidamento e la dispersione delle ceneri è disciplinato dalla normativa statale e regionale in materia.

Presso l'ufficio dello stato civile è istituito un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

Ferma restando la responsabilità dell'affidamento in capo al familiare o parente richiedente, questi può delegare alla conservazione delle ceneri altro soggetto. La dichiarazione di delega deve essere contenuta nella richiesta di affidamento presentata all'ufficio dello stato civile.

La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi e con le modalità previste dell'art. 43 della legge regionale n. 12/2011 nei seguenti luoghi: in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni; in natura; in aree private. Il Comune di Cervignano del Friuli ha individuato il seguente apposito sito: area presso il dispersorio del tempio crematorio sito in via Carnia n.43, frazione Muscoli.

Il soggetto incaricato della dispersione compilerà apposito verbale all'atto della dispersione, che verrà consegnato, oltre al Comune che ha autorizzato la dispersione, anche all'ufficio competente di Stato Civile qualora la dispersione avvenga nel territorio del Comune di Cervignano del Friuli.

Articolo 38 QUATER

Al fine della sua conservazione l'urna va sigillata ed etichettata; l'etichetta deve riportare i dati anagrafici del defunto quali il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo e data del decesso.

L'urna deve essere conservata con il massimo rispetto per il defunto e la sua memoria, in un luogo consono ed ispezionabile all'interno dell'abitazione del familiare o del delegato.

Qualora il familiare responsabile della conservazione, o il delegato, previa autorizzazione del familiare responsabile, decidesse di non tenere più l'urna cineraria presso la propria abitazione, od in caso di variazione del luogo di residenza, dovrà darne comunicazione all'ufficio dello stato civile entro 15 gg. dall'avvenuta modifica del luogo di conservazione e documentare di aver provveduto all'interrimento, o alla tumulazione dell'urna presso uno dei cimiteri di questo o di altri comuni o all'affidamento ad altri familiari.

Nel caso di rinuncia all'affidamento l'urna cineraria viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale prescelto dal familiare, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

In caso di decesso di familiari o del delegato presso i quali era conservata l'urna cineraria e verificata l'inesistenza di altri parenti prossimi spetterà al Comune la conservazione della stessa.

Sarà compito della polizia municipale procedere alla verifica dello stato e modalità di conservazione delle urne.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, è prevista una sanzione amministrativa da €1.000,00 a € 3.000,00 in caso di cattiva conservazione dell'urna o di mancata comunicazione dell'avvenuta modifica del luogo di conservazione o di smarrimento dell'urna. In caso di recidiva nella cattiva conservazione dell'urna il Comune provvederà alla sua conservazione a spese dei familiari.

Articolo 38 QUINQUES

Per non perdere il senso comunitario della morte, presso ciascuno dei cimiteri comunali come identificati al precedente art. 38 viene adibita specifica superficie per apposizione di una targa individuale di forma rettangolare della misura di cm. 20 per cm. 40 con i dati anagrafici ed eventuale foto del defunto le cui ceneri siano state affidate ai familiari o parenti o siano state disperse, con spese a carico dei richiedenti.

TITOLO II – Della polizia e della gestione del cimitero

CAPO I – Disciplinamento dell'uso del cimitero

Articolo 39

La polizia dei cimiteri è esercitata dal Sindaco che, a mezzo dei suoi organi dipendenti, invigila a che nel cimitero stesso siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali e potrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Articolo 40

Nei cimiteri vengono ricevuti:

- a) i cadaveri, o resti mortali (ossa o ceneri) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri, o resti mortali (ossa o ceneri) delle persone morte fuori Comune, ma che sono nate nel Comune di Cervignano del Friuli o che durante la loro esistenza sono stati residenti in esso, compresi i loro coniugi e i loro conviventi more uxorio (come risulta da certificazione anagrafica)
- c) i cadaveri, o resti mortali (ossa o ceneri) delle persone che non sono state mai residenti in vita nel Comune di Cervignano del Friuli e sono morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in quanto concessionarie, esse o la loro famiglia, di una sepoltura privata esistente nei cimiteri;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti nel Comune di Cervignano del Friuli;
- a) le ceneri di ascendenti, discendenti di primo grado di persone residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.

Articolo 41

L'ingresso ai cimiteri per le visite è regolato da apposito orario fissato dalla Giunta Municipale. Fuori di tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso scritto dell'autorità municipale.

Articolo 42

E' vietato a chiunque di introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette ed altri veicoli sia a trazione animale che meccanica.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, tanto a trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.

Articolo 43

E' vietato l'ingresso nei cimiteri ai ragazzi non accompagnati da persone adulte e a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Articolo 44

Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso. E' vietato di camminare nei luoghi delle sepolture, di imbrattare le lapidi, le croci, i muri, i monumenti e di danneggiare in qualsiasi modo le piante, le siepi e tutto ciò che appartiene al cimitero.

Articolo 45

Nell'occasione di funerali o di commemorazioni avrà accesso nel recinto dei cimiteri soltanto quel numero di persone che può essere contenuto nei viali, con preferenza alle Autorità, ai parenti dei defunti ed agli invalidi.

Articolo 45 BIS

Ai fini del controllo delle attività che si svolgono all'interno dei cimiteri e per la tutela da eventuali danni arrecati a sepolture pubbliche o private si stabilisce che prima dell'avvio dei lavori le imprese edili o similari debbano concordare con la società AUSA Multiservizi le modalità di accesso al cimitero interessato, presentare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni per responsabilità civile verso terzi, copia di eventuale Dichiarazione di Inizio Attività e copia del progetto delle opere da eseguire.

E' vietata l'esecuzione di opere all'esterno delle aree interessate ed abbandonare sul suolo cimiteriale detriti e materiali di risulta.

In caso si contravvengano alle disposizioni del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa di € 250,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

CAPO II – Concessioni cimiteriali

Articolo 46

Ogni croce o lapide dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza dal piano di campagna di m. 1,20 e la larghezza di m. 0,80. Il manufatto dovrà essere consono al decoro e al rispetto del luogo.

Articolo 47

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

Articolo 48

E' altresì consentito, verso il pagamento della tassa di cui all'allegata tariffa, di recingere le fosse del campo comune con barriere di ferro o con cordonature in pietra artificiale o in pietra lavorata, secondo il tipo previamente approvato dal Municipio.

Tali recinzioni non potranno avere dimensioni superiori a m. 1,90 x 0,80 se per fosse di adulti, e di m. 1,50 x 0,50 se per fosse di fanciulli; dovranno essere alte non più di m. 0,60 se per fossa di adulto e di m. 0,40 se per fossa di fanciullo, dal piano di campagna e saranno consentite solo se sulla fossa sia stata eretta o si eriga contemporaneamente una lapide o una croce di cui al precedente art. 45.

Articolo 49

Le concessioni di cui ai precedenti articoli non potranno mai avere la durata superiore ai dieci anni decorrenti dal giorno in cui avvenne il seppellimento.

Articolo 50

Sulle fosse del campo comune non sarà mai consentito di collocare lapidi in posizione orizzontale.

Articolo 51

Sulle fosse del campo comune è vietata la posa stabile di corone o fiori metallici o di celluloidi. Si farà eccezione per il solo periodo dal 29 ottobre alla sera del 4 novembre. Alla fine di tale periodo le corone o fiori metallici o di celluloidi che non venissero ritirati dal custode-necroforo con carenza di ogni diritto di ricupero da parte delle famiglie. Così pure sarà immediatamente ritirato e disperso dal custode-necroforo ogni oggetto non ritenuto decoroso che si trovasse, in qualunque epoca, sulle dette fosse (come barattoli di latta, vasi rotti, ecc.).

Articolo 52

Trascorso il decennio di concessione computato a termine dell'art. 49, le lapidi, le croci, le cordonature e qualunque altro segno funerario posto sulle fosse del campo comune di cui ai precedenti articoli, qualora non siano ritirati dagli interessati entro il termine loro assegnato dal Sindaco, passano di proprietà dell'Amministrazione che li adopererà, in quanto possibile, per l'abbellimento e le necessità del cimitero.

Articolo 53

Nelle rispettive aree, da concedersi in base alle modalità specifiche di ogni singolo cimitero, è consentito costruire tombe di famiglia costituite da edicole con colombari fuori terra e/o da cripte sotterranee.

Per ottenere la concessione di un'area, l'interessato deve inoltrare domanda in carta legale al Comune di Cervignano del Friuli allegando la ricevuta di pagamento della tariffa; il progetto della tomba da costruire deve essere consegnato all'ufficio urbanistica/edilizia privata tramite SCIA dopo la sottoscrizione del contratto.

Articolo 54

La concessione dell'area decorre dalla data della determinazione dirigenziale di concessione. La durata varia in base alle disposizioni specifiche di ogni singolo cimitero.

Le aree sulle quali sono state costruite tombe di famiglia, come descritte nell'art. 53, risalenti al periodo antecedente al 1919 si considerano concesse in perpetuo.

Tali aree potranno rientrare nella piena disponibilità del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione o inumazione dell'ultima salma o resti mortali qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 92 del dpr. 285/1990.

Articolo 55

Le aree concesse a norma dell'articolo precedente non sono commerciabili. I concessionari non potranno pertanto cederle a qualsiasi titolo a terzi ed avranno anzi l'obbligo di erigervi la tomba di famiglia a loro cura e spese, a norma degli articoli seguenti e nel rispetto della normativa edilizia vigente.

Articolo 56

Il progetto di cui al precedente art. 53 deve essere tecnico e perciò dovrà constare di pianta, sezioni e dettagli architettonici in scala non minore di 1 : 20. Tutti i disegni che lo costituiscono dovranno essere debitamente bollati e firmati dal tecnico che li ha redatti e dal concessionario.

L'architettura delle tombe di famiglia dovrà uniformarsi alle norme generali della solidità, della sicurezza, dell'igiene e dell'estetica. Al progetto dovrà essere allegata una relazione illustrativa dei particolari architettonici dell'opera e del materiale che sarà impiegato nella costruzione.

Articolo 57

Sulla idoneità del progetto ai fini della sua esecuzione deciderà il Sindaco sentita la commissione comunale edilizia. In ogni caso le tombe di famiglia e qualsiasi altra sepoltura privata non dovranno mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Articolo 58

Il progetto della tomba di famiglia viene redatto in due copie, di cui una sarà consegnata al concessionario, per la pronta esecuzione, e l'altra sarà conservata nell'Ufficio municipale o trasmessa alla direzione del cimitero ove esista.

Articolo 59

I lavori di costruzione della tomba di famiglia dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti e ingombri ingiustificati alle immediate vicinanze del cantiere. Coincidendo con il periodo di cui al precedente art. 51 i lavori dovranno essere sospesi e di tale sospensione sarà tenuto conto agli effetti del termine di cui al precedente art. 55.

Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario a propria cura e spesa, metterà in pristino l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

Articolo 60

La tomba di famiglia potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico-sanitaria.

Articolo 61

Tutte le spese di progetto, di contratto e per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione di cui agli articoli 53 e seguenti, sono a intero carico del concessionario.

Articolo 62

In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, e con le cautele, per quanto riguarda la cassa, di cui ai primi cinque commi del precedente art. 14, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario, di quella del relativo coniuge, del convivente more uxorio, (come risulta dallo stato di famiglia anagrafico), anche di quelle delle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e gradi di cui agli artt. 75 e 76 del primo libro del codice civile vigente.

Possono essere tumulate nelle tombe di famiglia anche le salme delle persone che in vita abbiano contratto matrimonio con gli aventi diritto di cui al comma precedente.

Nella detta tomba è consentita in via provvisoria pure la tumulazione delle salme di persone né parenti, né affini col concessionario e suoi eredi, ma nel solo caso in cui nel cimitero non vi sia disponibile alcuno

degli avelli di cui agli articoli 69 e seguenti del presente regolamento. Salvo rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.

Articolo 63

La tomba di famiglia e il diritto d'uso della stessa non possono essere dal concessionario ceduti a terzi a qualsiasi titolo, né in qualsiasi modo commerciati, né totalmente né parzialmente.

Articolo 64

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/03/1975.

Articolo 65

Le tombe di famiglia debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa sia dichiarata estinta. In caso di inadempimento e, previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Articolo 66

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2008.

Articolo 67

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2023.

Articolo 68

Nessun motto, epitaffio scritto funeraria in genere potrà eseguirsi senza la preventiva autorizzazione, che dovrà essere data dall'Autorità comunale. Le scritte da porre sulle lapidi o sigilli dei colombari dovranno essere costituite da elementi in bronzo od ottone brunito. Dello stesso materiale dovranno essere gli accessori di abbellimento quali fanali, portafiori e simili. Non è consentita alcuna modificazione dei manufatti.

Articolo 69

Nelle rispettive aree, da concedersi in uso in base alle disposizioni di ogni singolo cimitero, è consentita l'inumazione, con le normative degli art. 21 e seguenti, di salme e di resti mortali.

L'utilizzazione dell'area avverrà secondo le norme stabilite per le tombe di famiglia.

Articolo 70

Per ottenere una concessione di cui all'articolo precedente l'interessato deve produrre regolare istanza in bollo al Comune con l'indicazione degli estremi dell'avello scelto (blocco o area, fila e numero), delle generalità della salma da tumularsi e corredata dalla ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale della tassa a norma della tariffa vigente.

Articolo 71

La concessione cimiteriale, nelle sue tre tipologie attualmente previste (area, loculo, celletta ossario), è disciplinata da apposito contratto le cui spese sono a carico del concessionario.

Articolo 72

Tumulata la salma nelle aree riservate essa non potrà più venire esumata per tutta la durata della concessione se non nei casi previsti dai precedenti art. 36 e 37 del presente regolamento.

Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro in altra sede l'area ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli senza obbligo di retrodatazione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario.

Articolo 73

Le concessioni cimiteriali di tutte le tipologie presenti non sono commerciabili e pertanto per nessuna ragione e a nessun titolo il concessionario potrà trasferirle ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà permutarle.

In caso di decesso del concessionario, gli eredi sono tenuti entro un anno ad informare il Comune e a chiedere il subentro nella concessione; è a carico degli aventi diritto indicare, di comune accordo, uno o più

concessionari subentranti che diventerà/diventeranno titolare/i della concessione, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali, compresa la data di scadenza, che rimane quella del contratto originario, e la tariffa, che non necessita di essere integrata per la parte residua della concessione.

Articolo 73 BIS

1. E' consentita la rinuncia, da parte del concessionario o suo erede, di loculi, cellette ossario/cinerarie o aree cimiteriali oggetto di concessione libere da feretri, casse in genere contenenti resti mortali ed urne cinerarie. La rinuncia non comporta alcun rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. E' possibile, altresì, la retrocessione da parte del concessionario o suo erede, di loculi, cellette ossario/cinerarie o aree cimiteriali oggetto di concessione libere da feretri, casse in genere contenenti resti mortali ed urne cinerarie, solo qualora un nuovo concessionario subentri a quello originario, e in ogni caso non prima che siano trascorsi 5 anni dalla determina di concessione; il nuovo concessionario – che non deve essere un erede per i quali si applica invece l'art. 73 di cui sopra - accetta le medesime condizioni contrattuali, ivi inclusa la data di scadenza, e versa al Comune l'importo corrispondente al periodo residuo della concessione.

In tal caso:

a) per quanto attiene ai loculi, alle cellette ossario/cinerarie o aree cimiteriali non utilizzate verrà riconosciuto al concessionario originario un importo pari alla somma versata al momento della concessione riproporzionata al numero di anni trascorsi dalla decorrenza della concessione, che in ogni caso non saranno mai inferiori a cinque, importo che verrà diminuito di un terzo.

b) per quanto attiene ai loculi e cellette ossario/cinerarie o aree cimiteriali già utilizzate, a seguito della retrocessione, verrà riconosciuto al concessionario originario un importo pari alla somma versata al momento della concessione riproporzionata al numero di anni trascorsi dalla decorrenza della concessione, che in ogni caso non saranno mai inferiori a cinque, importo che verrà diminuito della metà.

3. La retrocessione di aree cimiteriali, qualora siano state erette su di esse tombe di famiglia costituite da edicole con colombari fuori terra e/o da cripte sotterranee libere da feretri, casse in genere contenenti resti mortali ed urne cinerarie, avviene a seguito richiesta del concessionario dell'area o suo erede solo qualora un nuovo concessionario subentri a quello originario. A tal fine l'Amministrazione Comunale redige una perizia di stima del valore della tomba di famiglia o della cripta insistente sull'area e predispone un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo concessionario il quale verserà al Comune, prima della stipula del contratto di concessione, quanto risulta dalla perizia di stima più il valore della concessione dell'area. L'Amministrazione Comunale rimborserà al concessionario originario quanto risulta dalla perizia di stima sul valore della tomba di famiglia meno il 30% trattenuto a ristoro delle spese generali più il valore della concessione dell'area cimiteriale calcolato come alla lettera b) del comma precedente.

4. In caso di retrocessione, le spese contrattuali pagate per l'originaria concessione non saranno oggetto di rimborso.

Articolo 74

La concessione di tomba di famiglia sarà estinta e il manufatto ritornerà in piena disponibilità del Comune, qualora esso, allo scadere del 10° anno dopo la data della morte dell'ultimo discendente in linea retta, o dall'ultimo congiunto in linea collaterale fino al quinto grado civile, non sia stato occupato con la salma della persona dichiarata nel contratto di cui al precedente art. 71.

Le aree venticinquennali in concessione torneranno in disponibilità al Comune qualora allo scadere del decimo anno dalla data di inumazione dell'ultimo concessionario non sia stato ottenuto il rinnovo della concessione stessa.

Articolo 75

La concessione cimiteriale può essere rinnovata dal concessionario o da erede/eredi alle stesse condizioni contrattuali; essa deve essere di pari durata temporale e con la tariffa vigente al momento della concessione originaria per la tipologia specifica (loculo/cellette ossario/area in base al singolo cimitero).

Articolo 76

Sono applicabili per le aree riservate le norme e i provvedimenti di cui al precedente art. 1 con la esplicita intesa che ogni ornamento, sia stabile che provvisorio per l'avello, dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide.

Le tombe, edicole e manufatti funerari da erigere lungo i muri di cinta non potranno superare con nessuna delle loro parti l'altezza di questi. Le altre tombe, edicole e manufatti funerari isolati non potranno avere altezza superiore a m. 3,00 sopra al piano di campagna del cimitero.

TITOLO III – Del personale del cimitero

Articolo 77

Al servizio dei cimiteri sono addetti i necrofori.

Articolo 78

Il custode-necroforo è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente regolamento organico.

Il custode per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare fornito dall'Ufficio comunale:

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite nel campo comune, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione sopra indicato, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- 2) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati sia negli avelli che nelle cappelle gentilizie, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.
- 3) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri ecc.

Altri obblighi del custode sono i seguenti:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero, e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso,
- tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada di accesso,
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane,
- tenere costantemente puliti i viali, spargendovi della materia adatta, all'uopo fornita dal Comune, e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati nell'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo la strada di accesso,
- scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere,
- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri ecc.,
- sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria,
- inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri, dietro ordine scritto dell'Ufficiale dello Stato Civile in qualsiasi tempo ed ora,
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate, ed abbruciare nel recinto del cimitero stesso, i resti delle casse mortuarie e degli indumenti,
- vistare il collocamento di croci, di lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza il permesso scritto dell'Autorità municipale, e denunciare qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia,
- tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune,
- prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione, o negli avelli e nelle cappelle gentilizie, per la tumulazione,
- recarsi nelle case dei defunti ed in qualunque altro luogo dietro espresso ordine del Comune, per aiutare a collocare i cadaveri nelle casse e nel carro funebre,
- non riscuotere, per nessuna ragione, alcuna delle tasse di cui all'allegato tariffario, ancorché relativa ai suoi diritti, dovendo esse essere incassate unicamente dal Tesoriere comunale dietro ordine del Municipio, né pretendere che alcuno gli paghi somme per sue prestazioni nel cimitero non contemplate in tariffa,
- di trovarsi presente nel cimitero, nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

Articolo 79

Al custode-necroforo, oltre al salario stabilito nel regolamento organico, sono accordati i diritti di cui all'allegata tariffa per le prestazioni che egli darà a favore dei privati non poveri e che gli verranno liquidati ogni due mesi dal Comune in relazione agli incassi dallo stesso effettuati.

Articolo 80

Contravvenendo il custode-necroforo ad alcuno degli obblighi impostigli col presente regolamento sarà passibile di una ammenda da L. 1000 a L. 5000 da trattarsi sul salario, senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari applicabili a norma del Regolamento organico.

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 81

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni fatte a privati nel cimitero comunale, dovranno essere regolarizzate, eccezione fatta per quanto si riferisce all'ammontare della tassa di concessione, che rimane quale era stabilita dalla tariffa vigente all'atto della stipulazione del contratto di concessione, a norma del presente regolamento.

Articolo 82

Coloro che, invitati dal Municipio nelle norme di legge, non si prestassero all'osservanza del disposto di cui al precedente art. 81 decadranno senz'altra formalità dalla concessione, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali ammende a termini dell'art. 85.

Articolo 83

Per la soppressione del cimitero e sue conseguenze, per i reparti speciali entro il cimitero, le sepolture private fuori dei cimiteri, le camere mortuarie, la sala per le autopsie e l'ossario si applicano le norme speciali contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con r. d. 24/12/1942 n. 1880.

Articolo 84

Per quanto non fosse contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria approvato con r. d. 21/12/1942 n. 1880.

TITOLO V – Disposizioni penali

Articolo 85

Per le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, quando non siano punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuaria approvato con r. d. 24/12/1942 n. 1880 ed altre leggi saranno puniti ai sensi dell'art. 106 della legge Comunale e Provinciale T.U. 1934, modificato con l'art. 9 della legge 09/06/1947 n. 530.

Articolo 86

La conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni si farà con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 107 e seguenti della legge Comunale e Provinciale T.U. 1934.

Articolo 87

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui potestà, direzione e sorveglianza, nel caso di insolvenza del condannato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 106 del Codice penale.

Articolo 88

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del 20/05/1933 è revocato con l'entrata in vigore del presente regolamento. Sono pure revocate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia mortuaria contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Così deliberato dal Consiglio Comunale il 30 gennaio 1951